



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **15** del **10-07-20**

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E
RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 19:00, in Montemonaco e nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione, ed in seduta ..

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Grilli Francesca	P	PERTICARA' MASSIMILIANO	P
CORBELLI MARIA CHIARA	P	GRAZIOSI ILENIA	A
INNAMORATI MARCO	P	CORBELLI ONORATO	A
TIZI FIORELLA	P	FABBRIZI TOMMASO	A
MATTEUCCI MAURO	P	CORBELLI MANUELA	A
IPPOLITI EMANUELE	P		

Assegnati 11	Presenti n. 7
In carica 11	Assenti n. 4

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Dott. Ercoli Pasquale Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Nominati scrutatori i sig. ri:

CORBELLI MARIA CHIARA

TIZI FIORELLA

IPPOLITI EMANUELE

Il Sindaco, Dott.ssa Francesca Grilli, dichiara che in fase di predisposizione del bilancio di esercizio, è stata compiuta una rivisitazione dei capitoli della spesa, cercando di economicizzare alcune voci e impiegando le economie realizzate in opere di manutenzione del patrimonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- il decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022* (legge di stabilità 2020);
- il nuovo regolamento di contabilità (D.C.C. 36/2019);

Ricordato che il Comune di Montemonaco rientra nel cratere dei comuni colpiti dal sisma (DL 189/2016);

Richiamato l'articolo 1, commi 707-734, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che ha abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 12/03/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2020 - 2022 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 12/06/2020, si è provveduto ad approvare, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale irpef 2020;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 12/06/2020, si è provveduto ad approvare, per l'anno 2020, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 12/06/2020, si è provveduto ad

approvare, per l'anno 2020, le tariffe dei servizi a domanda individuale;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 12/06/2020, si è provveduto ad approvare, per l'anno 2020, le tariffe Tosap;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 12/06/2020, si è provveduto ad approvare, per l'anno 2020, la destinazione dei proventi delle sanzioni relative alle violazioni del cds;
- con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 12/06/2020, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2020/2022;

DATO atto che la nota di aggiornamento al DUP contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato e tra questi programma lavori pubblici e programma fabbisogno personale;

Dato atto che il Comune di Montemonaco non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale come riportato nella programmazione del fabbisogno;

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 è stato prorogato al 31.07.2020 con la conversione in legge del DL 18/2020;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione del bilancio 2020-2022 con funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza;

Considerato che:

- La circolare del MEF - RGS n. 25 del 3 ottobre 2018 ad oggetto "Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018" ha riportato:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.
In particolare, viene affermato che "l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza" e "non può essere oggetto di prelievo forzoso" attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.
La Corte precisa, inoltre, che "l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali".
Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466

dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 "tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali" e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che "il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

L'articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021. Pertanto, vista la nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

- Con i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge 145/2018 sono state riviste le regole sui vincoli di finanza pubblica. In particolare:

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29

novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

- la legge di bilancio n.145 del 29/12/2018 all'art. 1 commi da 819 a 826, ha previsto la cessazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrato del rispetto del saldo obiettivo.

Considerato che:

- a) con deliberazione odierna del Consiglio comunale si è provveduto alla "Verifica della quantità e qualità delle aree fabbricate per la residenza, le attività produttive e terziarie

da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione del prezzo di cessione anno 2020 (art. n. 172 del d.lgs n. 267/2000)";

- b) con deliberazione odierna del Consiglio comunale approvativa del DUP si è provveduto all'approvazione del Piano annuale 2020 delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare;
- c) con deliberazione odierna del Consiglio comunale si sono approvate le aliquote IMU e TARI 2020;

Dato atto che:

- ï ai sensi dell'art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;
- ï le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;

Dato inoltre atto che:

- ï si è prevista applicazione dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, determinato con l'approvazione del rendiconto di gestione approvato con delibera di consiglio in data odierna;
- ï l'indennità sisma di importo pari ad euro 45.461,16 oltre irap per Euro 3.864,20 (totale euro 49.325,36), per scelta degli amministratori anche per quest'anno non sarà erogata in quanto gli stessi vi hanno espressamente rinunciato. Gli amministratori hanno deciso di lasciare Euro 39.325,36 a disposizione del bilancio per le spese correnti di gestione ed utilizzare Euro 10.000,00 per piccole spese connesse con le attività di gestione e valorizzazione del territorio, che saranno rendicontate dall'amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Visto il parere del Revisore dei conti sulla proposta di Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati, ai sensi dell'art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 composto degli Allegati previsti dall'art. 11 del D.lgs. 118/2011;

Vista la nota integrativa del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, al Bilancio di Previsione 2020-2022, come prevista dall'art.11, comma 5, del D.Lgs.118/2011;

Visti:

- il T.U. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Organi comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

- **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di approvare**, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020-2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori:
 - a) lo schema di bilancio di previsione, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, che presenta le risultanze di cui all'allegato;
 - b) gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nell'articolo 11 del D. Lgs. 118/2011;
- **di dare atto che:**
 - a) i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2020 e da tutte le normative di finanza pubblica;
 - b) il bilancio si chiude in pareggio finanziario complessivo (al 162 del TUEL)
 - c) nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
 - d) il Revisore, ha espresso parere favorevole sullo schema di Bilancio di previsione 2019-2021 e i suoi allegati, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - e) sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- **di prendere atto** della nota integrativa, del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, al Bilancio di Previsione 2020-2022, come prevista dall'art.11, comma 5, del D.Lgs.118/2011;
- **di dare mandato** all'Ufficio proponente, di dare esecuzione al presente atto;
- **di approvare** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità Tecnica del 02-07-2020: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata

F.to Grilli Francesca

PARERE: Regolarità Contabile del 02-07-2020: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata

F.to Grilli Francesca

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa. *Grilli Francesca*

Il Segretario
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

R. Pub. n. 312

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27-07-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 27-07-2020.

L'IMPIEGATO ADDETTO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 27-07-2020

Il Segretario
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-07-2020;

- () per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 27-07-2020 al 11-08-2020, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 27-07-2020

Il Segretario
Dott. *Ercoli Pasquale*
